

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1466 del 30/03/2020
Oggetto	12^ modifica ns AIA Herambiente ex Cosea_scorie EER 190112
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1508 del 30/03/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno trenta MARZO 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

Oggetto: D.Lgs. n° 152/06¹- L.R. n° 09/15² - Azienda HERAmbiente S.p.A. - 12[^] Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³ per l'installazione IPPC di discarica di rifiuti non pericolosi (di cui al punto 5.4 dell'Allegato VIII al D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.), situata in Comune di Gaggio Montano (BO), Località Cà de Ladri -

IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ AUTORIZZAZIONI COMPLESSE ED ENERGIA

Premesso che, all'Azienda Co.SE.A. Consorzio Servizi Ambientali, con sede legale in Comune di Castel di Casio (BO) in Via Berzantina 30/10, è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale³ per la gestione dell'installazione IPPC di discarica di rifiuti non pericolosi (di cui al punto 5.4 dell'Allegato VIII al D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.), situata in Comune di Gaggio Montano (BO), in Località Cà de Ladri;

Dato atto che, con successivo provvedimento⁴ di ARPAE del 10/06/2019, la titolarità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale sopraccitata è stata volturata, a far data dal 01/07/2019, all'azienda HERAmbiente S.p.A., avente sede legale in Comune di Bologna (BO) in Viale Carlo Berti Pichat n° 2/4, a seguito della concessione⁵ da parte di Co.SE.A. Consorzio Servizi Ambientali ad HERAmbiente S.p.A., della discarica di rifiuti urbani, assimilati e speciali, ubicata in Comune di Gaggio Montano (BO), in località "Cà dei Ladri";

Vista l'**Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna n° 20 del 20/03/2020**, recante "*Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, e dell'art. 191 del d.lgs. 152/2006 n. 833. disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti a seguito dall'emergenza epidemiologica da covid-19*", con la quale, a seguito dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19, vengono adottate specifiche disposizioni finalizzate, in tale emergenza, alla gestione dei rifiuti urbani, per garantire lo svolgimento corretto e continuativo del servizio pubblico di gestione di tali rifiuti.

Fra i vari punti, tale Ordinanza stabilisce, al fine di garantire la chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti urbani, di procedere, qualora fosse necessario, alla modifica tempestiva di alcune autorizzazioni in essere, per consentire il conferimento, negli impianti di discarica, di alcuni scarti delle lavorazioni dei rifiuti urbani indifferenziati che non trovano più ingresso nelle originarie destinazioni.

¹ Come modificato e integrato dal D.Lgs. n° 128/2010 e dal D.Lgs. n° 46/2014;

² Che ha modificato e integrato la L.R. n° 21/04;

³ Atto rilasciato dalla Provincia di Bologna con Delibera della Giunta Provinciale n° 286 del 31/07/2012, successivamente modificata ed integrata con Delibera della Giunta Provinciale n° 136 del 16/04/2013, con atti al P.G. n° 114652 del 31/07/2013, P.G. n° 95324 del 16/06/2014, con atti della Città metropolitana di Bologna al P.G. n° 12338 del 02/02/2015 e al P.G. n° 38152 del 23/03/2015 e con atti di ARPAE – SAC di Bologna DET-AMB-2016-2366 del 18/07/2016, DET-AMB-2016-4260 del 03/11/2016, DET-AMB-2017-2340 del 05/06/2017, DET-AMB-2017-3897 del 21/07/2017, DET-AMB-2018-45 del 08/01/2018 e DET-AMB-2018-1091 del 01/03/2018;

⁴ Atto di voltura a firma del Responsabile P.O. dell'Unità Autorizzazioni Ambientali di ARPAE, rilasciato con DET-AMB-2019-2770 del 10/06/2019;

⁵ Atto notarile del 09/05/2019, Repertorio n° 25574, Raccolta n° 16394;

In particolare, al punto 10 dell'Ordinanza, è previsto che:

"10. a richiesta del gestore dell'impianto e al fine di garantire la chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti urbani, la modifica tempestiva dell'autorizzazione:

a. degli impianti di discarica per consentire l'ingresso di [.....] scarti delle lavorazioni dei rifiuti urbani indifferenziati";

Vista la domanda⁶ presentata dall'azienda HERAmbiente S.p.A., in data 25/03/2020, sul portale web IPPC-AIA (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), con la quale si richiede, in via straordinaria ed urgente, la Modifica non Sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³ rilasciata all'installazione IPPC di discarica di rifiuti non pericolosi, situata in Comune di Gaggio Montano (BO) in Località Cà de Ladri, in ottemperanza all'ordinanza regionale sopra richiamata e relativa, in particolare, a:

a) integrazione del rifiuto EER 190112 (scorie da termovalorizzazione) tra quelli ammissibili all'operazione di smaltimento D1 presso la discarica.

Tale richiesta si rende necessaria in quanto, a fronte dell'emergenza Covid-19, si è determinato un abbassamento della capacità ricettiva e di trattamento di tale rifiuto, presso gli impianti che di norma ricevono e trattano le scorie prodotte dai termovalorizzatori gestiti da HERAmbiente S.p.A.. Le scorie ammesse a smaltimento nella suddetta discarica, pertanto, saranno quelle prodotte dagli impianti di termovalorizzazione facenti parte del sistema integrato di gestione rifiuti urbani della Regione Emilia-Romagna, al fine di dare continuità di esercizio a detti impianti e garantire la chiusura del ciclo dei rifiuti urbani;

b) integrazione, nell'elenco dei materiali/rifiuti impiegabili per la copertura giornaliera e interstrato, del rifiuto EER 19 01 12 (scorie da termovalorizzatori).

Secondo quanto dichiarato dall'azienda, tale rifiuto possiede idonee caratteristiche per la copertura giornaliera del fronte dei rifiuti abbancati, limitando la dispersione eolica, l'accesso dei volatili, l'emissione di odori e la proliferazione di insetti, roditori, ecc..

Allo stesso modo, le scorie prodotte dai termovalorizzatori possono efficacemente essere utilizzate anche per la formazione di uno strato protettivo (da realizzarsi al completamento di ogni strato di rifiuto di altezza massima pari a circa 3 m), con caratteristiche tali da garantire il deflusso in profondità del percolato prodotto.

c) deroga ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, di cui al D.M. 27/09/2010, per il rifiuto EER 19 01 12 (scorie da termovalorizzatori), limitatamente al parametro del piombo fino al valore di 11 mg/l rispetto ai limiti di cui alla Tab. 5 del suddetto DM (concentrazione di Pb nell'eluato da test di cessione pari a 1 mg/l);

d) utilizzo ai fini della verifica di conformità di cui al DM 27/09/2010, limitatamente al rifiuto EER 19 01 12 (scorie da termovalorizzatori), delle verifiche eseguite su altri impianti a cui le scorie sono state destinate, consentendo l'avvio immediato dei conferimenti delle scorie nella discarica di Gaggio Montano. In particolare, si intende utilizzare le verifiche di conformità condotte da ASA per il conferimento delle scorie presso la Discarica di Castelmaggiore (BO);

⁶ Assunta agli atti con protocollo PG/2020/45490 del 25/03/2020;

- e) Utilizzo ai fini della verifica di conformità di cui al DM 27/09/2010, in generale per tutti i rifiuti ammissibili nella discarica di Gaggio Montano, delle verifiche eseguite su altri impianti, al fine di rendere più rapide le verifiche preliminari al conferimento dei rifiuti ed evitare la ripetizione di verifiche di conformità già effettuate presso altri impianti.

Dato atto che:

- il Gestore dell'impianto ha provveduto correttamente al pagamento delle tariffe istruttorie per la Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per un importo pari a 250 €, calcolato sulla base dei criteri previsti dal D.M. 24 aprile 2008 e dalle Delibere Regionali n° 1913 del 17/11/2008 e n° 155 del 16/02/2009;
- la scrivente Agenzia, in data 25/03/2020, ha avviato⁷ il procedimento per il rilascio della suddetta Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la successiva nota⁸ trasmessa da HERAmbiente S.p.A. in data 27/03/2020, con la quale vengono forniti chiarimenti e approfondimenti tecnici relativi alla compatibilità del rifiuto EER 19 01 12 (scorie da termovalorizzatori), nella tipologia di discariche quale quella di Gaggio Montano e agli ipotetici flussi di conferimento di scorie in discarica;

Considerato che:

- Relativamente alla deroga ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica per il parametro piombo e ai rischi connessi all'inserimento della nuova tipologia di rifiuto:

Fermo restando quanto disposto dall'*Ordinanza della Regione Emilia-Romagna n° 43 del 20/03/2020* per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e il limite temporale di conferimento delle scorie da incenerimento, si ritiene che la richiesta di deroga alle concentrazioni del piombo in eluato previste dall'art. 6 tabella 5 del DM 27/09/2015, che deriva da una pluridecennale costante caratterizzazione di detto rifiuto, non costituisca elemento di criticità ambientale con riferimento specifico alle emissioni liquide, considerato che la discarica è gestita in piena conformità ai requisiti costruttivi e gestionali stabiliti dal D.Lgs. n° 36/2003 e presenta un substrato impermeabile di spessore di diverse decine di metri che garantisce la perfetta tenuta delle vasche di conferimento dei rifiuti;

- Relativamente ai potenziali rischi di produzione di gas a base di solfuri:

Si prende atto dei chiarimenti forniti e dei dati forniti dal gestore circa i bassi contenuti di zolfo nelle scorie di incenerimento, con valori massimi di 0,13% sul tal quale e il contenuto di solfati in eluato, con valori massimi dell'ordine di 50 mg/l. Si prende atto, in particolare, di quanto espresso dal gestore sul fatto di ritenere che, il conferimento delle scorie non possa determinare apprezzabili variazioni rispetto alla situazione attuale in termini di formazione di solfuri, per reazione tra lo zolfo presente nelle scorie stesse e le sostanze organiche presenti negli altri rifiuti conferiti in discarica o il biogas;

⁷ Nota agli atti con protocollo PG/2020/46012 del 25/03/2020;

⁸ Nota assunta agli atti con protocollo PG/2020/46778 del 27/03/2020;

- Relativamente alle verifiche di conformità di cui al DM 27/09/2010 per il rifiuto EER 190112:

Non risulta necessario sottoporre il rifiuto identificato dal EER 190112 a verifica di conformità ai sensi del DM 27/09/2020, essendo necessario procedere con urgenza, sulla base di quanto disposto dall'*Ordinanza della Regione Emilia-Romagna n° 43 del 20/03/2020*, con specifico riferimento al punto 10 lett a), al conferimento delle ceneri pesanti e scorie prodotte dagli impianti di termovalorizzazione/incenerimento di rifiuti urbani del territorio della Regione Emilia-Romagna. Si ritiene che, le verifiche di conformità eseguite su altri impianti a cui le scorie da incenerimento sono state destinate quali a titolo esemplificativo quelle condotte recentemente da ASA ScpA. per il conferimento di dette scorie presso la Discarica di Castelmaggiore (BO), abbiano medesimo valore;

- Relativamente alla richiesta di cui al punto b) inerente all'utilizzo del rifiuto EER 19 01 12 anche per le coperture giornaliere e interstrato:

Si ritiene superflua la richiesta del gestore di modificare i punti 37. e 38. dell'Allegato al provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale vigente, con conseguente previsione di utilizzo del rifiuto identificato dal CER 190112 anche come materiale di copertura giornaliera e interstrato, in quanto l'ammissibilità del rifiuto in discarica, consente di per sè il conferimento del rifiuto in discarica secondo le più opportune modalità, finalizzate comunque a ridurre il più possibile i cattivi odori e la dispersione eolica;

- Relativamente alla richiesta di cui al punto e), inerente alle verifiche di conformità di cui al DM 27/09/2010 per tutti i rifiuti ammissibili in discarica

Non si ritiene accoglibile la richiesta in quanto la domanda di modifica è stata presentata esclusivamente sulla base dell'*Ordinanza della Regione Emilia-Romagna n° 43 del 20/03/2020*, al fine di affrontare nel miglior modo possibile le condizioni emergenziali nella gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti originati dal loro trattamento derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-10

Si ritiene che detta specifica richiesta non sia giustificata dalle condizioni emergenziali sopra menzionate e possa, al più, trovare risposta in una specifica e distinta richiesta che dovrà essere più opportunamente argomentata e documentata.

Valutato, pertanto, di poter accogliere le modifiche richieste di cui ai punti a), c) e d), procedendo all'aggiornamento e Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata dalla Provincia di Bologna con Delibera della Giunta Provinciale n° 286 del 31/07/2012 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. n° 13/2015 che ha assegnato le funzioni in materia di autorizzazioni ad ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna;

Rilevato che il presente atto di esclusiva discrezionalità tecnica;

Determina

1. Di **non accogliere** la richiesta di modifica di cui al precedente punto e) , ritenendo che non sia giustificata dalle condizioni emergenziali da Covid-19 e possa, eventualmente, essere valutata nell'ambito di una successiva domanda di Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
2. Di **accogliere** le richieste di modifica di cui ai precedenti punti a), c) e d), stabilendo quanto segue e quanto disposto al successivo punto 3.:
 - a) Il conferimento del CER 190112 presso la discarica di Gaggio Montano (BO), località Cà de Ladri, è temporalmente limitato all'emergenza epidemiologica da COVID-19, oltre ai successivi trenta giorni necessari al corretto e ordinario ripristino del servizio pubblico di gestione dei rifiuti;
 - b) Nel periodo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per i successivi trenta giorni necessari al corretto e ordinario ripristino del servizio pubblico di gestione dei rifiuti, deve essere trasmesso ad ARPAE, con frequenza settimanale, un report contenente i quantitativi dei rifiuti conferiti in discarica distinti per codice EER;
 - c) Entro 30 giorni dalla data del primo conferimento dei rifiuti identificati dal EER 190112, devono essere svolte una o più analisi chimico-fisiche dei percolati della discarica, da trasmettere ad ARPAE, secondo il profilo previsto dal Piano di monitoraggio dell'AIA, al fine di verificare eventuali modifiche qualitative dovute al conferimento del rifiuto identificato dal EER 190112 e per una più aggiornata caratterizzazione del rifiuto ai fini di un ottimale smaltimento in impianti terzi;
3. La **Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³** concessa all'azienda HERAmbiente S.p.A., per la gestione dell'installazione IPPC di discarica di rifiuti non pericolosi (di cui al punto 5.4 dell'Allegato VIII al D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.), situata in Comune di Gaggio Montano (BO), in Località Cà de Ladri, stabilendo quanto segue:
 - **Al paragrafo D.2.4 CONDIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO E GESTIONE DEI RIFIUTI, Tipologie di rifiuti conferibili all'impianto, il punto 4. è così integrato:**

EER	Descrizione rifiuto
190112	<i>ceneri pesanti e scorie diverse da quelle di cui alla voce 190211*.</i>

Il conferimento del EER 190112 è temporalmente limitato all'emergenza epidemiologica da COVID-19, oltre ai successivi trenta giorni necessari al corretto e ordinario ripristino del servizio pubblico di gestione dei rifiuti e si tratta rifiuti prodotti dagli impianti di termovalorizzazione/incenerimento facenti parte del sistema integrato di gestione rifiuti urbani della Regione Emilia-Romagna;

- **Al paragrafo D.2.4 CONDIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO E GESTIONE DEI RIFIUTI, Limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discarica, al punto 13., la seconda tabella è così sostituita:**

In relazione specifiche sostanze, ai sensi dell'art. 7 commi 1 e 2 del Decreto Ministeriale 27 settembre 2010, vengono definiti i seguenti criteri di ammissibilità:

Sostanze	Tipologia di rifiuto (CER)	Limiti di accettabilità test eluizione UNI 10802 (L/S= 10 I/Kg) espressi in mg/L
DOC	190503 ⁽¹⁾	2.200
	190805 ⁽¹⁾	1.000
Piombo	190112	11

⁽¹⁾ qualora non riconducibili alle casistiche di cui alle note a) e g) della Tabella 5 del DM 27/09/2010

- **Al paragrafo D.2.4 CONDIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO E GESTIONE DEI RIFIUTI, Procedure di ammissione dei rifiuti in discarica, il punto 20. è così sostituito:**

20. Fermo restando le caratterizzazioni di base fornite dal produttore, le verifiche di conformità ed in loco effettuate dal Gestore, l'ammissione dei rifiuti in discarica dovrà rispettare quanto stabilito all'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n° 36/2003.

Limitatamente al periodo di emergenza epidemiologica, oltre ai successivi trenta giorni necessari al corretto e ordinario ripristino del servizio pubblico di gestione dei rifiuti, è fatta salva la procedura di ammissibilità per il rifiuto identificato dal EER 190112 - ceneri pesanti e scorie diverse da quelle di cui alla voce 190211*, che potrà basarsi sulle verifiche di conformità già eseguite su altri impianti a cui le medesime scorie da incenerimento sono state e sono regolarmente destinate.

4. Che resti invariata ogni altra prescrizione portata a carico dell'azienda HERAmbiente S.p.A., con l'Autorizzazione Integrata Ambientale concessa dalla Provincia di Bologna con D.G.P. n° 286 del 31/07/2012 e ss.mm.ii.;
5. Che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in alternativa, un ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di 120 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento.

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Incarico di funzione Autorizzazioni Complesse ed Energia⁹

Stefano Stagni
(lettera firmata digitalmente)¹⁰

⁹ Conferimento incarichi di funzione stabilito con Det. n° 2019-873 del 29/10/2019- Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana. "Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022";



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA
Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia

¹⁰ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice, n° 25 | CAP 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po n° 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.